

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 510 DEL 05/08/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – MISSIONE 5- COMPONENTE C2.3. – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE – CUP J55E22000170006 - CLUSTER 1 – REALIZZAZIONE DI NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT-IMPIANTO POLIVALENTE PREVALENTEMENTE OUTDOOR – AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DEI SALICI IN GALLARATE - CUP E36C22000220001 - CIG - 96216168B2 - SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50 E S.M.I., ALLA DITTA SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI SNC- INTEGRAZIONE IMPORTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 105 comma 2° del D.lgs. n. 18/04/2016 n. 50, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito nella Legge n. 108 del 2021 e dall'art. 10, comma 1, della [Legge 23/12/2021, n. 238](#);
- l'art. 225, comma 8, 226, comma 2 e 229, comma 2 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022*»;
- l' art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della Legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024- 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026;
- la determinazione dirigenziale 23/03/2023 n. 199, efficace ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'espletamento di gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. con sede in Legnano

- Via Alessandria, 7 - P.IVA/C.F. 01046140156 - con un ribasso percentuale del 13,229%, sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.1.087,983,44, comprensivo di importo complessivo per manodopera e di sconto applicato solo a spese generali ed utili dell'impresa considerate dall'Amministrazione, per i presenti lavori, pari complessivamente al 25%, di cui 15% per spese generali e 10% per utile dell'impresa e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €.11.250,00, oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale 31/07/2023 n. 500, efficace ai sensi di legge, con la quale, l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, è stata autorizzata a subappaltare opere riconducibili alla categoria prevalente di appalto "OG1" (*opere per scavo di scorticamento e sbancamento*) per un importo complessivo di €.31.200,00, oltre IVA, a favore dell'impresa SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI SNC con sede in Jerago con Orago (VA), Via Per Menzago, 17 C.F. / P.IVA - 03339870127;
- la richiesta di integrazione al subappalto avente Prot. n. 56474 del 01/08/2024 presentata dall'impresa affidataria dei lavori in oggetto, riguardanti la *posa di pozzi perdenti forniti dalla Ditta esecutrice dei lavori, compreso noli di automezzi* per l'importo di €.15.400,00, oltre IVA e compresi oneri di sicurezza, a favore dell'impresa SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI SNC con sede in Jerago con Orago (VA), Via Per Menzago, 17 C.F. / P.IVA - 03339870127, allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 05.08.2024 recante il numero 3558, predisposta dal Responsabile del procedimento sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 23/03/2023 n. 199, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. con sede in Legnano - Via Alessandria, 7 - P.IVA/C.F. 01046140156 - con un ribasso percentuale del 13,229%, sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.1.087.983,44, comprensivo di importo complessivo per manodopera e di sconto applicato solo a spese generali ed utili dell'impresa considerate dall'Amministrazione, per i presenti lavori, pari complessivamente al 25%, di cui 15% per spese generali e 10% per utile dell'impresa e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €.11.250,00, oltre IVA;

Considerato che:

- con Prot.n. 56474 del 01/08/2024, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata dall'impresa EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. affidataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di integrare, nei limiti di cui ai all'art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto di appalto in oggetto, per l'affidamento di parte delle lavorazioni riguardanti la *posa di pozzi perdenti forniti dalla Ditta esecutrice dei lavori, compreso noli di automezzi* per l'importo di €.15.400,00, oltre IVA e compresi oneri di sicurezza, a favore dell'impresa SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI SNC con sede in Jerago con Orago (VA), Via Per Menzago, 17 C.F. / P.IVA - 03339870127, già affidataria di un precedente subappalto, autorizzato con determinazione dirigenziale 31/07/2023 n. 500;

• l'art. 105 comma 2° del D.Lgs. n. 18/04/2016 n. 50, con le modifiche introdotte dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della [Legge 23/12/2021, n. 238](#) e l'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:

- che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto;
- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga altresì trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

• ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della [Legge 23/12/2021, n. 238](#) e dall'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto;

• l'impresa aggiudicataria della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con nota acquisita al protocollo in data 56474 del 01/08/2024, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;

• il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;

• risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;

• non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lg. n. 18/04/2016 n. 50;

• questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lg. 18/04/2016 n. 50 non risultasse positiva;

• è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;

• non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

• la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213;

- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, a subappaltare parte delle lavorazioni riguardanti la *posa di pozzi perdenti forniti dalla Ditta esecutrice dei lavori, compreso noli di automezzi* per l'importo di €.15.400,00, oltre IVA e compresi oneri di sicurezza, a favore dell'impresa SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI SNC con sede in Jerago con Orago (VA), Via Per Menzago, 17 C.F. / P.IVA - 03339870127, già affidataria di un precedente subappalto, autorizzato con determinazione dirigenziale 31/07/2023 n. 500, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto, richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- di prevedere che l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in corso di nomina;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di autorizzare** l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, a subappaltare parte delle lavorazioni riguardanti la *posa di pozzi perdenti forniti dalla Ditta esecutrice dei lavori, compreso noli di automezzi* per l'importo di €.15.400,00, oltre IVA e compresi oneri di sicurezza, a favore dell'impresa SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI SNC con sede in Jerago con Orago (VA), Via Per Menzago, 17 C.F. / P.IVA - 03339870127, già affidataria di un precedente subappalto, autorizzato con determinazione dirigenziale 31/07/2023 n. 500, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa;
- 2. di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
5. **di prevedere** che l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto;
6. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

A) - Richiesta di integrazione al subappalto avente Prot. 56474 del 01/08/2024.

CT/LP/GB_pnrr_cittadella sport_integr. Sub appalto

Gallarate, 05/08/2024

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)